



Il Ministro della Transizione Ecologica

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare gli articoli da 35 a 40, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive";

Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, che prevede che entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1.

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea";

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante "Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 novembre 2020, recante "Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014";

Visto il "Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014", predisposto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

Acquisito l'assenso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, reso con nota prot. 9504 del 26 aprile 2022;

Acquisito l'assenso del Ministero della salute, reso con nota prot. 8123 del 1° aprile 2022;

Acquisito l'assenso del Ministero dello sviluppo economico, reso con nota prot. 8377 del 5 aprile 2022;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta dell'8 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è adottato il "Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. È istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo permanente di coordinamento per la verifica della corretta implementazione del Piano di cui all'articolo 1, il monitoraggio delle attività e dei risultati, l'analisi del quadro normativo vigente e la formulazione delle soluzioni e degli strumenti più idonei finalizzati a razionalizzare la commercializzazione e a ridurre significativamente il tasso di nuove introduzioni in natura di specie esotiche invasive importate, vendute, scambiate, cedute gratuitamente e acquistate come animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico.

2. Il Tavolo permanente di coordinamento di cui al comma 1 è così composto: un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, con funzioni di Presidente, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'ISPRA, un rappresentante della FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani).

3. Il Tavolo permanente di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno.

4. Ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali oneri di missione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roberto Cingolani